



COMUNE DI SANT'ORESTE

Città metropolitana di Roma Capitale
Ufficio del Sindaco

Prot. N° 2374 del 13/04/2022

Ordinanza n° 4 del 13.04.2022

Oggetto: *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, c. 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.*

II SINDACO

VISTO il D.L. 6/12/2011, n° 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art 1, della Legge 22/12/2011 n° 214, in particolare l'art 31, comma 1 che ha modificato l'art. 3, comma 1 lett. d-bis del D.L. n° 223/2006, convertito in Legge 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva e infrasettimanale, nei limiti giornalieri di apertura;

VISTA la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico n° 3644/C del 28.10.2011 Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148";

PRESO ATTO che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio del Comune, nelle ore notturne diventano polo di attrazione per avventori di bevande alcoliche, consumate anche all'aperto nelle vicinanze del locale, dando origine a fenomeni di degrado ed altresì di allarme sociale, con conseguente compromissione della quiete pubblica nelle zone adiacenti agli stessi, che negli ultimi tempi sono sfociati anche in situazione che mettono a rischio la sicurezza urbana;

PRESO ATTO che, con molta frequenza, pervengono da parte di singoli cittadini residenti nelle zone limitrofe agli esercizi di somministrazione di alimenti, lamenti e segnalazioni ed in particolare tali segnalazioni, riguardano situazioni di disturbo, nelle ore notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano, oltre che di condizioni di estrema pericolosità per la sicurezza urbana;

RILEVATO che per la protezione della salute delle persone deve essere annoverata ogni misura idonea a garantire il riposo notturno dei cittadini ed ancor più in generale l'ordine e sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la ratio di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi;

CONSIDERATO altresì che la ratio di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona;

CONSIDERATO infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che "il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell'area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe";

CONSIDERATA quindi l'assoluta, urgente ed indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità per limitare l'apertura nelle ore notturne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza, il decoro ed il riposo delle persone ivi residenti ed adiacenti;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore notturne che possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;

CONSTATATO che nella fattispecie chiara è la necessità di un intervento urgente in vista dell'imminente stagione estiva, evitando che i fenomeni di degrado e di violazione della quiete e della sicurezza ed ordine pubblico descritti continuino a manifestarsi ancora con maggior insistenza;

RITENUTO quindi di dover adottare un'ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti nel territorio comunale;

VISTO l'art. 54, c. 4, D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO l'art. 2, c. 1, lett. a), d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008, il quale, in combinato disposto con l'art. 54, c. 4, D.Lgs 267/2000, prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscono i fenomeni di violenza;

VISTA la L.R. Lazio n° 21 del 29.11.2006;

VISTO il Decreto Legislativo 59/2010;

VISTA la legge n° 447 del 26.10.1995 contenente la Legge quadro sull'inquinamento acustico;

VISTA la direttiva 2002/49/CE;

VISTI il D.Lgs n° 194/2005 e D.Lgs n° 42 del 17.2.2017;

VISTI il DPCM 14.11.1997e 1.3.1991;

VISTA la delibera di G.C. n° 123 del 10.2.2010;

VISTO lo Statuto del Comune di Sant'Oreste;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

A tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel territorio del Comune di Sant'Oreste i seguenti orari di apertura e chiusura **dal 16.4.2022 al 5.9.2022** come meglio di seguito specificato:

dal 16.4.2022 al 27.5.2022

- Apertura ore 05,00
- Chiusura ore 01,00 del giorno seguente

dal 28.5.2022 al 5.9.2022

- Apertura ore 05,00
- Chiusura ore 02,00 del giorno successivo

Il mancato rispetto della presente ordinanza determina l'applicazione della sanzione amministrativa pari a Euro 250,00.

Qualora nel periodo di validità della presente ordinanza sia reiterata la violazione, sarà applicata oltre alla sanzione amministrativa la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per un periodo di 5 giorni.

La presente Ordinanza avrà effetto **dalla data del 16.4.22 fino al 5.9.22.**

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Sant'Oreste.

L'adozione del presente provvedimento sarà comunicata, con tempestività, in ossequio al 4° comma dell'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000, al Prefetto di Roma.

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Stazione dei Carabinieri di Rignano Flaminio e al Comando Polizia Locale di Sant'Oreste.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Sant'Oreste, 13/04/2022

Il Sindaco

Prof. Arch. Gregory Paolucci